



Procedura di Gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro come definito dell'art. 54 (c.4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento in gestione del servizio sperimentale per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora nell'ambito del progetto "HOUSING FIRST"

N. GARA 8234295

Codice Identificativo Gara (CIG): 8848099248

CHIARIMENTI AI QUESITI PROPOSTI

QUESITI DEL 23.11.2021

Domanda 1

Nel bando sono indicate le seguenti figure,
un assistente sociale a 16 ore a settimana livello D2 CCNL per un totale annuo di euro 14080,90
un educatore a 18 ore a settimana livello D1 CCNL per un totale annuo di euro 14827,72
Ora dividendo il totale annuo per 52 settimane di lavoro e per il numero di ore settimanali di ogni figura si ottiene

Assistente Sociale

Livello: D2

costo annuo: € 14.080,90

a settimana: € 270,79

ore/settimana: 16

costo orario: € 16,92

Educatore

Livello: D1

costo annuo: € 14.827,82

a settimana: € 285,15

ore/settimana: 18

costo orario: € 15,84

Si fa poi riferimento "Costo contrattuale derivante dall'applicazione del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo (Tabella Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 2019-2020)"

In realtà facendo riferimento alle Tabelle Ministeriali del settembre 2020 del CCNL 2019-2020 (allegate), risultano costi orari differenti per i livelli indicati, tenendo conto anche delle ferie, permessi e potenziali malattie dei lavoratori (costo totale diviso ore mediamente lavorate + Irap) ed in particolare sono indicate 23,40 euro per un D2 e 22,13 euro l'ora per un livello D1 (senza indennità di funzione). Questi cumulerebbero un costo annuo di 19468,8 euro per l'assistente sociale e 20713,68 per l'educatore con una differenza quindi di 11.273 euro annui rispetto a quelli riconosciuti.

Si chiede pertanto quali siano i calcoli che portano ad un costo orario differente da quello delle Tabelle Ministeriali, o se invece sono richieste meno ore di servizio per gli operatori.

Risposta 1

Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativi territoriali vigenti, ovvero, nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo, individuato nel rispetto di quanto indicato all'art.4 comma 2 della deliberazione C.C. n.259/05 dove, con riguardo alle tipologie contrattuali di lavoro autonomo, utilizzabili sia per prestazioni caratterizzate da elevato grado di professionalità ed autonomia, sia con riguardo alle prestazioni occasionali così come definite dalla vigente normativa in materia, sia per peculiari e motivate esigenze del servizio indicate specificatamente nei bandi o nelle convenzioni, salva la possibilità di verificare in ordine al corretto inquadramento dei rapporti di lavoro, si utilizzano nel loro complesso quali parametri di riferimento economici e retributivi le previsioni contenute nei contratti collettivi applicabili con riferimento alle specifiche tipologie di incarichi, salva l'applicazione delle tariffe previste per gli ordini professionali, anche con

riferimento ai soggetti che rivestono la qualità di soci dell'ente convenzionato. Pertanto il calcolo del costo del personale, è riferito alla tabella ministeriale attualmente vigente.

Il calcolo effettuato è il seguente: costo annuo D3 o D2 (privo delle indennità di turno) diviso 38 ore settimanali previste da contratto nazionale, moltiplicate per le ore richieste dal bando. Diversamente il quesito chiede di utilizzare il costo della singola ora previsto dalle summenzionate tabelle come riferimento, mentre questo è utilizzato nelle prestazioni di lavoro occasionali e/o saltuarie.

Domanda 2

Il bando prevede esclusivamente l'impiego di un assistente sociale e di un educatore professionale. Si chiede se sia possibile inserire anche risorse umane con analoga esperienza, ma altre qualifiche, come psicologi e sociologi.

Risposta 2

Il capitolato prevede all'art. 8 specifici requisiti del personale

domanda 3

All'art. 8 dell'Allegato C "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale", è scritto che il personale impiegato "deve essere fisicamente idoneo e di provata capacità relazionale nonché formato per il monitoraggio dei beneficiari del servizio". Quali sono i requisiti di idoneità fisica richiesti e, circa l'essere formato per il monitoraggio, che cosa si intende esattamente?

Risposta 3

L'accesso all'edificio dove si trova l'appartamento oggetto della procedura non è privo di barriere architettoniche. l'indicazione all'essere formato per il monitoraggio può essere esplicitata nella capacità di riconoscere le reali o potenziali capacità di progressione del beneficiario e saperle valorizzare e stimolare, indirizzando l'intervento e seguendo le diverse fasi che possono portare l'ospite ad un miglioramento delle condizioni di vita complessive.

IL RUP

Fabrizio Villeggia

